

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 305/2003 della Commissione, del 18 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 306/2003 della Commissione, del 18 febbraio 2003, che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine	3
Regolamento (CE) n. 307/2003 della Commissione, del 18 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	4
Regolamento (CE) n. 308/2003 della Commissione, del 18 febbraio 2003, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2003, nel quadro dei contingenti tariffari	7
Regolamento (CE) n. 309/2003 della Commissione, del 18 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati	9
Regolamento (CE) n. 310/2003 della Commissione, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	12
Regolamento (CE) n. 311/2003 della Commissione, del 18 febbraio 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	14

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/107/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 luglio 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di ILVA SpA ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2595]**

15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2003/108/CE:

- ★ **Decisione n. 21/2002, del 20 novembre 2002, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica** 19

2003/109/CE:

- ★ **Decisione n. 22/2003, del 22 gennaio 2003, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica** 21

2003/110/CE:

- ★ **Decisione n. 23/2003, del 5 febbraio 2003, del comitato misto istituito dall'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America riguardante il ritiro di organismi di valutazione della conformità dagli allegati settoriali sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e sulla compatibilità elettromagnetica** 23

2003/111/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2003, recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 508]** 25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 305/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	84,0
	204	55,2
	212	111,3
	999	83,5
0707 00 05	052	136,9
	204	49,4
	220	244,4
	628	151,4
	999	145,5
0709 10 00	220	263,0
	999	263,0
0709 90 70	052	146,5
	204	220,5
	999	183,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	58,4
	204	47,0
	212	47,9
	220	40,9
	600	41,0
	624	63,2
	999	49,7
0805 20 10	204	82,9
	512	64,2
	999	73,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,3
	204	80,5
	220	61,7
	464	137,4
	600	74,8
	624	75,0
	999	82,0
0805 50 10	052	62,1
	600	69,2
	999	65,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	126,2
	400	100,1
	404	97,5
	508	97,2
	512	89,0
	528	99,1
	720	122,1
	728	121,0
	999	106,5
0808 20 50	388	87,3
	400	109,3
	512	77,9
	528	96,7
	720	40,9
	999	82,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 306/2003 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2003****che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti all'ammasso privato concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 2179/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, relativo alle condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine ⁽³⁾, hanno avuto risultati favorevoli sul mercato suino ed è prevedibile una stabilizzazione temporanea dei prezzi delle carni suine. Occorre quindi mettere fine agli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

- (2) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data limite di presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine è fissata al 19 febbraio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 307/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti conseguenti agli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3) Le restituzioni devono essere fissate tenendo conto in particolare della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale.

(4) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(5) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.

(6) Affinché le risorse disponibili possano essere utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati, occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente

determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.

(7) Tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni.

(8) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.

(9) La nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ⁽⁶⁾, deve applicarsi alle misure previste dal presente regolamento.

(10) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

(11) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2003.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema			
		A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 9.3 al 6.5.2003		B Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 16.3 al 13.5.2003	
		Ammontare delle restituzioni (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	20		20	9 709
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F00	21		21	49 878
0805 50 10 9100	F00	18		18	23 481
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F09	10		10	7 348

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002 pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00 Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

F03 Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera e dall'Estonia.

F04 Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08 Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09 Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Malta, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2003 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2003****che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2003, nel quadro dei contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 349/2002 ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascun contingente tariffario, ai fini del rilascio dei titoli di importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il secondo trimestre del 2003, al 29 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 2

- (2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2002, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del secondo trimestre nonché, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante questo stesso secondo trimestre del 2003, conducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A e B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

Per il secondo trimestre del 2003, il quantitativo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 che può essere autorizzato per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato a:

- (3) In base agli stessi dati, occorre fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il secondo trimestre 2003, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.
- (4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il secondo trimestre del 2003, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

- a) 29 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C;
- b) 29 % del quantitativo fissato e notificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 17.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 309/2003 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2003****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento, sulla base dei relativi prezzi praticati sul mercato internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, se la restituzione per gli zuccheri addizionati ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non è sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, a questi ultimi può essere applicata la restituzione fissata conformemente all'articolo 17.

(3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(5) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.

(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.

(8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

(9) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni.

(10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione menzionati al paragrafo 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

Codice prodotto	Codice destinazione	Periodo di rilascio dei titoli: da marzo a giugno 2003	
		Periodo di presentazione delle domande: dal 22 febbraio al 23 giugno 2003	
		Tasso di restituzione (in EUR/t netto)	Quantitativi previsti (in t)
0812 10 00 9100	F06	50	2 853
2002 10 10 9100	F10	45	42 477
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100	F06	153	287
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100	F00	59	344
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112	F00	5	300
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150	F00	29	301

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

F06: Tutte le destinazioni diverse dai paesi dell'America settentrionale e l'Estonia.

F10: Tutte le destinazioni diverse dagli Stati Uniti d'America, la Slovacchia, la Lettonia, la Bulgaria, la Lituania e l'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 310/2003 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2003****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 110/2003 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁵⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 16 del 22.1.2003, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	84,6	10	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	192,3	34	01
		200,2	30	02
		203,8	29	03
		208,8	27	04
		273,2	8	05
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	125,5	10	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	243,0	16	01
		272,3	7	06
0207 36 15	Pezzi disossati di anatre o di faraone congelati	211,5	33	02
		317,3	1	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	218,8	20	01
		226,3	18	02

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Tailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile
- 05 Cina
- 06 Israele.»

REGOLAMENTO (CE) N. 311/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 27,776 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2002

relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di ILVA SpA

[notificata con il numero C(2002) 2595]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/107/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽²⁾, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 20 dicembre 2001, registrata il 21 dicembre 2001, l'Italia ha notificato alla Commissione un progetto di aiuti per investimenti da realizzare presso lo stabilimento di Taranto di ILVA SpA.
- (2) Con lettera del 18 febbraio 2002, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA (in appresso «codice degli aiuti alla siderurgia») nei confronti dell'aiuto succitato.

- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto.

- (4) Con lettera del 12 aprile 2002, registrata il 17 aprile 2002, le autorità italiane hanno informato la Commissione che, tenuto conto del termine del 22 luglio imposto dal codice degli aiuti alla siderurgia per il pagamento dell'aiuto, Ilva SpA aveva deciso di rinunciare alla seconda e terza rata dell'aiuto. L'Italia ha inoltre informato la Commissione che la società aveva deciso di non realizzare cinque dei tredici progetti contenuti nella notificazione iniziale e che pertanto nessun aiuto sarebbe stato erogato in relazione a tali progetti. Si tratta dei progetti descritti ai punti 8, 9, 13, 14 e 16 della decisione di avviare il procedimento. Con la stessa lettera, il governo italiano ha trasmesso informazioni supplementari sui progetti restanti.

- (5) Con lettera del 18 aprile, la UK Steel Association ha trasmesso osservazioni sull'aiuto che la Commissione ha inoltrato alle autorità italiane, dando loro la possibilità di pronunciarsi in proposito. Le osservazioni delle autorità italiane sono pervenute con lettera datata 22 maggio 2002.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (6) ILVA SpA è un'impresa che produce acciaio e appartiene al gruppo Riva.

⁽¹⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 71 del 20.3.2002, pag. 6.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

- (7) L'aiuto è erogato dal ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato in base alla legge 488/92 relativa alla concessione delle agevolazioni nelle aree depresse («Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 22.10.1992 n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986 n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttiva»). L'aiuto è stato approvato il 9 aprile 2001, fatta salva l'autorizzazione della Commissione europea.
- (8) A seguito del parziale ritiro della notificazione di cui al considerando 4, i costi considerati ammissibili agli aiuti da parte delle autorità italiane ammontano a 20 225 000 EUR. L'aiuto concesso a norma della legge 488/92 non è calcolato sulla base di una percentuale fissa dei costi ammissibili, ma sulla base di una percentuale espressa come equivalente sovvenzione netto (ESN) entro i limiti del massimale d'aiuto approvato dalla Commissione europea per il regime di aiuti in questione, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e dell'ubicazione dell'unità produttiva. Nel caso specifico di Ilva SpA, la percentuale approvata dall'Italia era del 12,25 % ESN, corrispondente a 3 034 000 EUR da versare in tre rate. A seguito della rinuncia della società alle ultime due rate, sarà tuttavia erogata una sola rata. L'aiuto effettivo ammonterà pertanto a 980 000 EUR e riguarderà i progetti illustrati di seguito.
- (9) Trattamento dei sottoprodotti dell'impianto di cokeria: rinnovamento delle tre linee esistenti per l'assorbimento dell'ammoniaca e la refrigerazione del gas di cokeria. Queste linee erano state completamente rinnovate nel 1991 e la loro vita utile residua al momento dell'investimento è superiore a 15 anni. Il costo complessivo si riferisce alle apparecchiature necessarie e ammonta a 3 100 000 EUR. Di questo importo, 800 000 EUR sono stati considerati costi di manutenzione; i costi ammissibili ammontano pertanto a 2 300 000 EUR.
- (10) Sostituzione dell'attuale sistema di depolverazione mediante filtri a cicloni e filtri elettrostatici con un nuovo sistema di filtrazione del tipo a tessuto. Il livello massimo di emissioni fissato dalle norme obbligatorie è di 100 mg/Nmc. Grazie al nuovo sistema, il livello delle polveri nei fumi passerà da 50 mg/Nmc a 30 mg/Nmc, con una riduzione del 40 %. Il sistema esistente risale agli inizi degli anni Settanta e la sua vita utile residua al momento dell'investimento è di 15 anni. I costi ammissibili si riferiscono alle apparecchiature necessarie ed ammontano a 1 292 000 EUR.
- (11) Installazione di un sistema di monitoraggio emissioni batterie di forni a coke e linee di agglomerazione. L'installazione è stata richiesta dalle autorità regionali. Il costo delle apparecchiature ammonta a 1 033 000 EUR.
- (12) Installazione di un sistema di nastri per il trasporto dei minerali all'impianto di omogeneizzazione. Tale sistema sostituirà il sistema di trasporto attuale tramite camion e permetterà l'eliminazione di emissioni di polveri. Il costo complessivo del progetto ammonta a 4 700 000 EUR. Secondo le autorità italiane, questo investimento determinerà un risparmio sui costi pari a 312 000 EUR l'anno. Le autorità italiane hanno detratto 2 500 000 EUR come risparmi sui costi per un periodo di 10 anni. I costi considerati ammissibili dalle autorità italiane ammontano pertanto a 2 200 000 EUR.
- (13) Installazione di un nuovo sistema addizionale per la rigenerazione dell'acido cloridrico (impianto Ruthner). Questo sistema (a circuito chiuso) andrà ad aggiungersi a quello esistente che risale al 1978 e che al momento dell'investimento ha una vita utile residua di 10 anni. Il livello massimo di emissioni fissato dalle norme è di 60 mg/Nmc. Il livello di concentrazione dell'acido cloridrico nei fumi passerà da 55 mg/Nmc a 22 mg/Nmc. Inoltre, trattandosi di un sistema a circuito chiuso, gli agenti inquinanti contenuti nell'acqua non passeranno più nelle acque reflue. Il costo delle apparecchiature ammonta a 1 550 000 EUR.
- (14) Miglioramento dell'impianto di depolverazione delle emissioni secondarie nell'altoforno n. 1. L'impianto risale al 1988 e la sua vita utile residua al momento dell'investimento è di 12 anni. Il livello massimo delle emissioni fissato dalle norme obbligatorie è di 100 mg/Nmc. Il livello della concentrazione delle polveri passerà da 50 mg/Nmc a 30 mg/Nmc. Il costo delle apparecchiature ammonta a 1 550 000 EUR, dai quali sono stati detratti 500 000 EUR per costi non direttamente connessi alla tutela dell'ambiente. I costi ammissibili ammontano pertanto a 1 050 000 EUR.
- (15) Ampliamento per ulteriori 300 000 m² della discarica adibita a residui speciali. Tali residui sono attualmente smaltiti in apposite discariche situate all'esterno dello stabilimento. Questo investimento eliminerebbe i rischi connessi al trasporto dei residui. Secondo le autorità italiane, grazie a questo investimento i costi di trasporto e di discarica dei residui passeranno da 70 EUR per t/anno a 15 EUR per t/anno. La capacità di questo ampliamento è di 60 000 tonnellate l'anno. L'investimento ammonta a 1 290 000 EUR.
- (16) Sostituzione dei 350 trasformatori elettrici in apirolio (PCB) con altri di nuovo tipo raffreddati ad aria o con olio minerale. La legislazione nazionale vigente prevede la dismissione dei trasformatori PCB entro il 2010. I trasformatori sono stati installati negli anni Sessanta e Settanta. La loro vita utile residua è superiore a 20 anni. L'investimento non permette di realizzare risparmi sui costi. Il costo dell'investimento ammonta a 9 510 000 EUR.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (17) La UK Steel Association ha espresso dubbi sulla finalità ambientale degli investimenti di cui ai considerando 11, 13 e 15. Per quanto concerne gli investimenti di cui ai considerando 10 e 16, l'associazione ha chiesto alla Commissione di accertarsi che tali investimenti non siano effettuati semplicemente perché gli impianti esistenti sono giunti al termine della loro vita normale. Per quanto riguarda gli investimenti di cui ai considerando 9, 12, 14 e 16 la UK Steel Association ritiene che essi possano determinare risparmi sui costi che dovrebbero essere detratti dai costi ammissibili.

IV. COMMENTI DELL'ITALIA

- (18) Poiché le riserve della Commissione derivavano principalmente dalla mancanza di informazioni nella notificazione, le autorità italiane si sono limitate a fornire le informazioni mancanti.

V. VALUTAZIONE DELL'AUTO

- (19) ILVA SpA produce prodotti di acciaio inclusi nell'allegato I al trattato CECA. Si tratta pertanto di un'impresa ai sensi dell'articolo 80 di detto trattato, alla quale si applica il codice degli aiuti alla siderurgia.
- (20) Ai sensi dell'articolo 3 del codice degli aiuti alla siderurgia, le imprese siderurgiche possono ricevere aiuti destinati ad investimenti ambientali. I criteri per valutare la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune figurano nell'allegato di detto codice, nonché nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽⁴⁾ (in appresso «la disciplina degli aiuti per l'ambiente del 1994»).
- (21) Secondo la disciplina degli aiuti per l'ambiente del 1994, gli aiuti che apparentemente sono destinati a misure di protezione dell'ambiente ma che in realtà sono destinati agli investimenti in generale sono esclusi dalla disciplina. I costi ammissibili devono essere strettamente limitati ai costi addizionali dell'investimento necessari per soddisfare finalità ambientali⁽⁵⁾. La disciplina stabilisce inoltre che gli aiuti alle imprese per adeguare gli impianti in servizio da almeno due anni a nuove norme obbligatorie possono essere autorizzati fino ad un'intensità massima lorda del 15 % dei costi ammissibili (punto A, primo comma) e gli aiuti a favore di investimenti che consentano all'impresa il superamento delle norme ambientali vigenti o che siano effettuati in caso di inesistenza di norme possono essere autorizzati a concorrenza di un livello massimo del 30 % lordo dei costi ammissibili (punto B, primo comma).
- (22) In conformità con l'allegato al codice degli aiuti alla siderurgia, la Commissione analizza il contesto economico ed ambientale di una decisione di procedere alla sostituzione di impianti o attrezzature in servizio. In linea di massima, una decisione di procedere ad un nuovo investimento che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche o tenuto conto dell'età dell'impianto o delle attrezzature esistenti (vita residua inferiore al 25 %) non potrà beneficiare di aiuti. Si deve inoltre procedere alla detrazione di qualsiasi vantaggio in termini di diminuzione dei costi di produzione.

- (23) Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle sostituzioni di cui ai considerando 10, 13, 14 e 16, tenuto conto in particolare del fatto che non incideranno sugli impianti produttivi e che la vita utile residua delle apparecchiature sostituite è superiore al 25 %, la Commissione ritiene che essi costituiscano investimenti ambientali.
- (24) Per quanto riguarda gli investimenti relativi al trattamento dei sottoprodotti nella linea di cokeria (cfr. considerando 9), tenuto conto del fatto che i gas saranno reintegrati nella rete e riutilizzati dalla società, la Commissione ritiene che ciò possa costituire l'obiettivo principale dell'investimento. Le autorità italiane sostengono che l'investimento non determina risparmi sui costi. Ciò contraddice tuttavia la loro affermazione (peraltro non sostenuta da prove) secondo la quale le emissioni saranno ridotte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del 20 %. La Commissione non può pertanto concludere che l'investimento migliorerà significativamente la protezione dell'ambiente, come richiesto dalla disciplina degli aiuti per l'ambiente del 1994. Inoltre, dai costi ammissibili non sono stati detratti risparmi sui costi. In tali circostanze, le riserve della Commissione circa l'ammissibilità di questo investimento agli aiuti per la tutela dell'ambiente non sono state rimosse.
- (25) Per quanto concerne l'investimento consistente nell'installazione di un sistema di nastri trasportatori (cfr. considerando 12), tenuto conto dei risparmi sui costi generati dall'investimento e della sua limitata incidenza in termini di protezione dell'ambiente, la Commissione ritiene che esso sia realizzato per ragioni economiche e che non sia pertanto ammissibile agli aiuti. Ad ogni modo, anche detraendo i risparmi sui costi generati dall'investimento si verrebbe alla stessa conclusione, vale a dire alla non ammissibilità agli aiuti.
- (26) Per quanto concerne l'investimento consistente nell'ampliamento della discarica adibita a residui speciali (cfr. considerando 15), la Commissione osserva che esso non determinerà una riduzione dell'inquinamento, ma piuttosto una riduzione dei costi del trattamento dei residui. Le riduzioni dei costi sono di fatto tali da compensare abbondantemente l'investimento. In tali circostanze, la Commissione ritiene che questo investimento sia realizzato prevalentemente per ragioni economiche e che pertanto non sia ammissibile agli aiuti. Ad ogni modo, anche detraendo i risparmi sui costi generati dall'investimento si verrebbe alla stessa conclusione, vale a dire alla non ammissibilità agli aiuti.
- (27) Per quanto concerne l'investimento consistente nell'installazione di un sistema di monitoraggio emissioni batterie di forni a coke e linee di agglomerazione (cfr. considerando 11), la Commissione osserva che sebbene sia destinato a conformarsi agli obblighi imposti dalle autorità regionali, l'impianto non è destinato a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e le nocività ambientali ovvero ad adeguare i metodi di produzione (come richiesto dal punto 3.2.1 della disciplina degli aiuti per l'ambiente del 1994), ma semplicemente a misurare gli effettivi livelli d'inquinamento. In tali circostanze, l'investimento non è ammissibile agli aiuti per la tutela dell'ambiente.

⁽⁴⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ Cfr. punto 3.2.1 della disciplina.

- (28) Per quanto concerne l'investimento consistente nella sostituzione dei trasformatori elettrici (cfr. considerando 16), la Commissione osserva che le nuove apparecchiature hanno lo scopo di conformarsi a nuovi obblighi di legge e che esse ridurranno o elimineranno l'inquinamento. Conformemente al punto 3.2.A della disciplina degli aiuti per l'ambiente del 1994, il massimale d'aiuto per questo investimento è pari al 15 % lordo dei costi ammissibili, vale a dire 1 426 500 EUR.
- (29) Per quanto riguarda gli investimenti descritti ai considerando 10, 13 e 14, la Commissione rileva che essi consentiranno di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori e che si è proceduto alla detrazione dei risparmi sui costi generati da tali investimenti. Conformemente al punto 3.2.B della disciplina degli aiuti per l'ambiente del 1994, il massimale d'aiuto per questi investimenti è pari al 30 % lordo dei costi ammissibili, vale a dire 1 167 600 EUR.
- (30) Una sintesi dei costi ammissibili e dei massimali d'aiuto consentiti sulla base della disciplina degli aiuti per l'ambiente del 1994 figura nella tabella seguente:

	Costi ammissibili netti (in EUR)	Intensità massima dell'aiuto (in %)	Massimale d'aiuto (in EUR)
Depolverazione mediante filtri	1 292 000	30	387 600
Impianto Ruthner	1 550 000	30	465 000
Depolverazione	1 050 000	30	315 000
Sostituzione dei trasformatori	9 510 000	15	1 426 500
Totale	13 402 000		2 594 100

- (31) In tale situazione, tenuto conto del fatto che l'aiuto consisterà solo nella prima rata degli aiuti approvati, vale a dire 980 000 EUR (cfr. considerando 8), l'intensità dell'aiuto è conforme al codice degli aiuti alla siderurgia.

VI. CONCLUSIONE

- (32) Alla luce di quanto esposto, l'aiuto di Stato di 980 000 EUR che l'Italia intende concedere a Ilva SpA a norma della legge 448/92 in relazione ai progetti menzionati al considerando 30 è compatibile con il mercato comune. Per quanto riguarda la parte restante dell'aiuto notificato, tenuto conto del ritiro della notificazione (cfr. considerando 4), il procedimento avviato il 18 febbraio 2002 è chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato per un importo di 980 000 EUR, al quale l'Italia intende dare esecuzione, in base alla legge 488/92, in favore di Ilva SpA, per progetti da realizzare nella sede di Taranto, è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2002.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

DECISIONE N. 21/2002**del 20 novembre 2002**

del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

(2003/108/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.
2. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato B sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
3. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità che figurano negli allegati A e B è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC il 20 novembre
2002

A nome degli Stati Uniti d'America
James SANFORD

Firmato a Bruxelles il 13 novembre 2002

A nome della Comunità europea
Joanna KIOUSSI

ALLEGATO A

Organismi USA di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

L.S. Compliance, Inc.
W66 N220 Commerce Court
Cedarburg,
Wisconsin, 53012-2636
USA
Tel. (1-262) 375 44 00
Fax (1-262) 375 42 48

ALLEGATO B

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

E.S.M. (Dep Pioneer)
Joseph Cardijnstraat 31
B-9420 Erpe-Mere
Tel. (32-53) 82 13 12
Fax (32-53) 82 13 00

DECISIONE N. 22/2003**del 22 gennaio 2003**

del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

(2003/109/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.
2. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato B sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
3. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità che figurano negli allegati A e B è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC il 22 gennaio 2003

Firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2003

A nome degli Stati Uniti d'America

James SANFORD

A nome della Comunità europea

Joanna KIOUSSI

ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

BZT-ETS Certification GmbH

Storkower Str. 38 c
D-15526 Reichenwalde
Tel. (49-33631) 88 82 22
Fax (49-33631) 88 86 80

ALLEGATO B

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

BZT-ETS Certification GmbH

Storkower Str. 38 c
D-15526 Reichenwalde
Tel. (49-33631) 88 82 22
Fax (49-33631) 88 86 80

DECISIONE N. 23/2003**del 5 febbraio 2003**

del comitato misto istituito dall'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America riguardante il ritiro di organismi di valutazione della conformità dagli allegati settoriali sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e sulla compatibilità elettromagnetica

(2003/110/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 9 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione in merito al ritiro di uno o più organismi di valutazione della conformità elencati in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A viene ritirato dall'elenco degli organismi di valutazione della conformità della colonna «Accesso CE al mercato USA» di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.
2. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato B viene ritirato dall'elenco degli organismi di valutazione della conformità della colonna «Accesso CE al mercato USA» di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
3. Le parti continuano ad accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte dagli organismi di valutazione della conformità degli allegati A e B prima della presente decisione, salvo decisione contraria di un'autorità normativa di una parte giustificata da considerazioni sanitarie, di sicurezza o di tutela dell'ambiente o dall'inosservanza di altri requisiti previsti dal pertinente allegato settoriale.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti ai fini della modifica dell'accordo. Essa entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Firmato a Washington D.C. il 5 febbraio 2003

Firmato a Bruxelles il 31 gennaio 2003

Per gli Stati Uniti d'America
James SANFORD

Per la Comunità europea
Joanna KIOUSSI

ALLEGATO A

Organismo CE di valutazione della conformità ritirato dall'elenco degli organismi di valutazione della conformità della colonna «Accesso CE al mercato USA» di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

Cambridge Test and Measurement Services Ltd

PO Box 465
St Andrews Road
Cambridge CB4 1ZJ
United Kingdom
Tel. (44-1223) 87 68 76
Fax (44-1223) 87 68 51

ALLEGATO B

Organismo CE di valutazione della conformità ritirato dall'elenco degli organismi di valutazione della conformità della colonna «Accesso CE al mercato USA» di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

Cambridge Test and Measurement Services Ltd

PO Box 465
St Andrews Road
Cambridge CB4 1ZJ
United Kingdom
Tel. (44-1223) 87 68 76
Fax (44-1223) 87 68 51

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2003

recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini*[notificata con il numero C(2003) 508]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/111/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/10/CE della Commissione ⁽⁴⁾, fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
- (2) La decisione 97/232/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/3/CE ⁽⁶⁾, stabilisce gli elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini.
- (3) In Ungheria la brucellosi è soggetta a denuncia obbligatoria da almeno cinque anni, nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e la vaccinazione vi è proibita da almeno tre anni. Tale paese soddisfa quindi le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE.
- (4) L'Ungheria si impegna inoltre a rispettare le disposizioni dell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e, pertanto, gli ovini e i caprini introdotti nelle aziende ungheresi devono soddisfare le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte I, punto D, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio.

(5) L'Ungheria soddisfa pertanto le condizioni per essere riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi e la decisione 97/232/CE deve essere quindi opportunamente modificata.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «PARTE 5» dell'allegato della decisione 97/232/CE è sostituita dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dall'11 marzo 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 2 del 4.1.2002, pag. 17.

ALLEGATO

«PARTE 5

Paesi terzi o parti di paesi terzi che soddisfano i criteri per essere riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi

Repubblica ceca

Groenlandia

Ungheria

Romania

Repubblica slovacca».
